



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 35 registro deliberazioni

Seduta del 06-07-2026

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei**, addì **sei** del mese di **luglio** alle **ore 09:00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
CARACCIOLLO Francesco	P	CHIARELLO Fabrizio	P
DE FRANCESCO Vincenza	P	De Giorgi Biagio	P
RAONA Edoardo	P	CIARDO Pierluigi	P
MARIANO Margherita	P	CAZZATO Biagio	P
ORLANDO Paola	A	ORLANDO Annachiara Angela	A
BELLO Cosimo	P	CHIARELLO Luciana	A
BIASCO Luciana	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Francesco CARACCIOLLO**, Sindaco. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- Alla correttezza e regolarità della procedura;*
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 26-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Vito Antonio Lisi

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

Data 26-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Vito Antonio Lisi

Il Sindaco introduce il 19° punto all'ordine del giorno *“DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO”*.

Il Sindaco dà lettura di una relazione che si allega.

Interviene il Consigliere Pierluigi Ciardo. Dà lettura di una relazione che si allega.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e

finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in accertamenti divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 divenuti esecutivi nel periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2023 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito al Prot. n. 7.079, del 26.06.2026;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 15.06.2026;

Visto Il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

- a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- b) della correttezza e regolarità della procedura;*
- c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;*

Acquisito il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: ““Favorevole””.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con dieci voti favorevoli, resi per alzata di mano dai dieci Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199” composto di n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Corsano;
5. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Successivamente, tenuto conto dell'urgenza al fine del rispetto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento, con dieci voti favorevoli, resi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CARACCILO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 20-07-2026 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 20-07-2026

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 06-07-2026

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI